

## **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

### **Art. 1 – Principi generali**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La presente regolamentazione è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L'Amministrazione valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori.

### **Art. 2 – Zonizzazione**

1. Ogni Comune individua con apposito atto l'eventuale zonizzazione del suo territorio per il rilascio di autorizzazioni stagionali, in relazione alle caratteristiche delle zone.
2. E' di competenza di ogni comune l'individuazione dei parametri di natura urbanistica .

### **Art. 3 – Adempimenti procedurali.**

1. La comunicazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere indirizzata allo sportello Unico per le attività produttive per il tramite dello Sportello Locale del Comune competente e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale dell'imprenditore individuale o del rappresentante legale della società. Nel caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
  - b) dichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della Legge Regionale n°5/2006;
  - c) ubicazione dell'esercizio con indicata la superficie totale e quella di somministrazione;
  - d) dichiarazione di conformità urbanistica e di agibilità dei locali;

- e) autocertificazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - f) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
  - g) il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità;
  - h) se il pubblico esercizio è soggetto alla Legge n°447/1995 il rispetto della norma o la dichiarazione di non essere soggetto a tale procedura;
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000.
3. Poiché la dichiarazione di inizio attività abilita all'esercizio dell'attività immediato, la mancanza di una delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende la dichiarazione presentata inefficace e l'ufficio provvederà a ordinare la chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 4 - Allegati.**

1. Alla comunicazione di inizio attività per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e quella destinata all'attività di somministrazione debitamente sottoscritta dall'interessato o tecnico abilitato; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno;
  - b) valutazione di impatto acustico se dovuta;
2. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata la Notifica sanitaria prevista dal Reg. CE 852/04, l'eventuale certificato prevenzione incendi e quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 5- Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alla caratteristiche dell'attività esercitata.

**Art. 6 – Impatto acustico e ambientale**

1. Lo Sportello verifica tramite il comune interessato l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Ogni comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

**Art. 7 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 5/2006 e successivi provvedimenti regionali in materia.